



COMUNE DI

SAN CASCIANO IN VAL DI PESA

REGOLAMENTO DEL CERIMONIALE

(approvato con deliberazione C.C. n. 30 del 10.04.2025)

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI	3
ART. 1 - FINALITÀ E CONTENUTO.....	3
ART. 2 - RESPONSABILE DEL CERIMONIALE.....	3
ART. 3 - ORDINE DELLE PRECEDENZE DELLE CARICHE PUBBLICHE.....	4
TITOLO II - CERIMONIE, MANIFESTAZIONI, INAUGURAZIONI.....	4
ART. 4 - CERIMONIE CIVILI.....	4
ART. 5 - CERIMONIE RELIGIOSE.....	5
ART. 6 - PROCESSIONI RELIGIOSE E CORTEI FUNEBRI.....	5
ART. 7 - INVITI ALLE CERIMONIE.....	5
ART. 8 - RAPPRESENTANZA ALLE CERIMONIE.....	6
ART. 9 - ASSEGNAZIONE DEI POSTI.....	6
ART. 10 - RANGO PROTOCOLLARE E ORDINE DELLE PRECEDENZE DELLE CARICHE PUBBLICHE.....	6
ART. 11 - REGOLE INTEGRATIVE DELL'ORDINE DELLE PRECEDENZE.....	7
ART.12 - LA SUCCESSIONE DEI DISCORSI E DEI MOMENTI DELLA CERIMONIA.....	8
ART. 13 - DURATA DELLA CERIMONIA.....	8
ART. 14 - INAUGURAZIONI.....	8
TITOLO III - INCONTRI UFFICIALI.....	9
ART. 15 - PROGRAMMA.....	9
ART. 16 - ACCOGLIENZA, PRESENTAZIONI E DELEGAZIONI.....	9
TITOLO IV - SOLENNITA' PUBBLICHE E PRIVATE.....	9
ART.17 - ESPOSIZIONE DELLA BANDIERA NAZIONALE ALL'ESTERNO DELLA SEDE COMUNALE.....	9
ART. 18 - ESPOSIZIONE DELLA BANDIERA NAZIONALE ALL'INTERNO DELLA SEDE COMUNALE.....	10
ART. 19 - GIORNI FESTIVI.....	11
ART. 20 - STEMMA E GONFALONE.....	11
ART.21 - UTILIZZO DEL GONFALONE.....	11
ART. 22 - FASCIA TRICOLORE.....	12
ART. 23 - INNO NAZIONALE.....	13
ART. 24 - ONORI CIVILI.....	13
ART. 25 - LIBRO D'ONORE.....	13
ART. 26 – CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ONORARIA E DELLA CITTADINANZA CIVICA.....	13
ART. 27 - CASI DI LUTTO.....	13
ART. 28 - LUTTO CITTADINO.....	14
ART. 29 - DISPOSIZIONI FINALI.....	14
ART. 30 - ENTRATA IN VIGORE.....	14

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - FINALITÀ E CONTENUTO

1. Il presente documento contiene l'insieme delle norme e dei principi che riguardano la vita di rappresentanza ufficiale dell'Ente, le sedute e le manifestazioni pubbliche, le visite ufficiali, gli incontri, gli eventi vari che impongono l'attuazione di regole di cerimoniale, al fine di garantirne l'ordinato svolgimento.
2. Nel dettaglio, il presente regolamento disciplina:
 - a) la gerarchia delle cariche pubbliche e di rilevanza pubblica;
 - b) l'impiego dello stemma, del Gonfalone, della bandiera nazionale ed europea in funzione solenne, della fascia tricolore;
 - c) le festività pubbliche ricorrenti ed occasionali ed il lutto cittadino.

ART. 2 - RESPONSABILE DEL CERIMONIALE

1. Il Responsabile del Cerimoniale - di seguito Cerimoniere - ed il suo supplente sono nominati con Decreto del Sindaco con incarico di durata pari al mandato del Sindaco, salvo revoca da parte dello stesso. Le funzioni del Cerimoniere sono svolte da un funzionario comunale o altra persona idonea e qualificata all'uopo individuata ed incaricata dal Sindaco.
2. Spetta al Cerimoniere il compito di curare la vita di rappresentanza ufficiale dell'Ente e dei titolari delle cariche rappresentative, nel rispetto del presente regolamento e delle norme di buon senso.
3. Il Cerimoniere ha cura di seguire tutti gli avvenimenti salienti per l'Ente e le ricorrenze significative per proporre iniziative opportune e organizza uno scadenziario aggiornato e particolareggiato degli eventi che riguardano la rappresentanza ufficiale dell'Ente, anche su incarico del Sindaco o degli Assessori.
4. Nell'espletamento di quanto indicato al punto precedente, il Cerimoniere indica con apposita nota, ai Responsabili di servizio interessati, quanto occorrente per la buona riuscita degli eventi di cui al punto 3.
5. Le manifestazioni organizzate dall'Ente e che prevedano l'utilizzo del gonfalone o la presenza di pubblici amministratori devono essere comunicate dagli uffici proponenti, con congruo preavviso, al Cerimoniere perché lo stesso indichi quanto da attuare per l'adempimento del presente regolamento.
6. Per avviare e per gestire l'organizzazione del cerimoniale egli dovrà:
 - a) coordinare tutti gli interessati all'organizzazione dell'evento da realizzare;
 - b) individuare il luogo della cerimonia, i locali interessati, con gli accessi, gli itinerari e le modalità di trasporto;
 - c) informare - se necessario - l'Autorità di pubblica sicurezza preposta per richiedere eventuali servizi d'ordine, di sicurezza e di viabilità, nonché i servizi sanitari, di protezione civile e quelli antincendio;
 - d) stilare il programma e darne adeguata informazione interna, e poi esterna;
 - e) affidare gli incarichi e disporre le presenze del personale addetto durante la cerimonia;
 - f) proporre gli inviti e disporre l'invio;
 - g) accertare le adesioni, disporre il piazzamento dei posti secondo l'ordine delle precedenza;

- h) nei convegni e manifestazioni pubbliche, comporre il tavolo di presidenza, individuare il relatore, fornire istruzioni per la distribuzione delle pubblicazioni;
- i) esercitare il controllo generale e presiedere gli aspetti organizzativi e formali al momento dell'evento;
- j) coordinare tutti gli interessati all'organizzazione dell'evento da realizzare.

ART. 3 - ORDINE DELLE PRECEDENZE DELLE CARICHE PUBBLICHE

1. Nelle cerimonie pubbliche, salvo l'ordine delle precedenzae stabilito dal protocollo di Stato quando intervengono cariche statali, a livello municipale la prima autorità è il Sindaco, a cui compete il posto centrale.

2. La prima fila è così composta:

- a) Sindaco, alla cui sinistra seguono il Presidente del Consiglio Comunale ed il Vice Sindaco;
- b) alla destra il Comandante del Corpo della Polizia Municipale e i rappresentanti delle Forze dell'Ordine e il Cerimoniere;
- c) nelle file successive seguono gli Assessori Comunali, i Consiglieri Comunali, il Segretario Generale e i Dirigenti Comunali.

3. A tutti i partecipanti alle pubbliche cerimonie è richiesto un abbigliamento confacente.

4. Durante le sfilate, i cortei e le processioni di rilevanza locale le autorità vengono precedute dal Gonfalone municipale, portato da un dipendente comunale o da un rappresentante della Protezione Civile e scortato da massimo due agenti di Polizia Locale in alta uniforme, eventualmente disposti uno per lato. La disposizione delle autorità è la medesima del punto precedente.

TITOLO II - CERIMONIE, MANIFESTAZIONI, INAUGURAZIONI

ART. 4 - CERIMONIE CIVILI

1. Per cerimonie civili si intendono le seguenti manifestazioni:

- a) 27 gennaio - Giorno della Memoria
- b) 10 febbraio - Giorno del Ricordo
- c) 25 Aprile - Anniversario della Liberazione
- d) 27 Maggio - Strage dei Georgofili
- e) 2 Giugno - Festa della Repubblica
- f) 27 luglio - Liberazione di San Casciano
- g) 4 Novembre - Festa delle Forze Armate e dell'Unità Nazionale
- h) 12 Novembre - Ricordo dei Caduti di Nassiriya

2. Le cerimonie di cui alla lettera c) ed f) del punto precedente sono aperte da un corteo alla presenza delle autorità civili e militari della città e, ove previsto e disposto, con la banda musicale, che per l'occasione suona idonee marce.

3. Il corteo, formato per come indicato all'art.3, è costituito nell'ordine da:

- a) Gonfalone Comunale;
- b) autorità locali;
- c) associazioni d'Arma con i rispettivi vessilli;
- d) bandiere delle formazioni politiche ove presenti.

4. Le altre cerimonie prevedono la deposizione di una corona o di un mazzo di fiori presso luoghi cittadini significativi in relazione ai contenuti della cerimonia.

5. Le cerimonie possono prevedere, al termine del corteo o della deposizione della corona, uno o più discorsi tenuti dalle autorità o da altri soggetti da queste invitati.

6. Alle cerimonie è presente una rappresentanza del Consiglio Comunale, sono invitate a partecipare le scolaresche del territorio e tutta la cittadinanza.

ART. 5 - CERIMONIE RELIGIOSE

1. Quando la rappresentanza del Comune prende parte a cerimonie religiose in Chiesa, il Gonfalone civico starà alla destra dell'altare (quindi alla sinistra di chi osserva la funzione religiosa).

2. Ai rappresentanti del Comune è richiesto un abbigliamento consono.

ART. 6 - PROCESSIONI RELIGIOSE E CORTEI FUNEBRI

1. Nelle processioni religiose, il Gonfalone segue immediatamente il Clero e precede le autorità cittadine secondo l'ordine individuato nel precedente articolo 3, mentre le altre rappresentanze con o senza vessillo si uniranno secondo il grado gerarchico.

2. Nei cortei funebri, i vessilli fiancheggeranno il feretro o apriranno i cortei stessi.

ART. 7 - INVITI ALLE CERIMONIE

1. Gli inviti alle cerimonie sono trasmessi a mezzo del servizio postale, della posta elettronica o della Posta Elettronica Certificata.

2. Nella redazione degli inviti, siano essi cartacei o digitali, in caso di una pluralità di invitati questi ultimi sono affiancati sul cartone d'invito se hanno rango paritario (a sinistra il più importante); altrimenti sono stampati nell'ordine (il secondo per importanza sotto il primo).

3. Nelle comunicazioni con due firmatari o due invitanti quello di maggiore rango firma sulla destra. La carica di maggior livello aprirà l'invito.

4. La trasmissione dell'invito dovrà essere effettuata con adeguato anticipo rispetto alla data della cerimonia/manifestazione purché non superiore a 30 giorni. Nel rispetto di comprensibili esigenze di cortesia che escludono la formulazioni di inviti nell'imminenza dell'evento, il termine minimo non dovrà in ogni caso essere inferiore a otto giorni.

5. Gli inviti ai quali non si è data risposta entro le 48 ore dalla cerimonia si intendono non accolti.

ART. 8 - RAPPRESENTANZA ALLE CERIMONIE

1. Se la cerimonia è ufficiale, il titolare della carica o dell'organo invitato in rappresentanza dell'ente o del settore, o della categoria cui appartiene, avrà cura di delegare - in caso di indisponibilità - un proprio rappresentante, scelto fra i suoi pari rango o fra i suoi vicari.
2. Il rappresentante prende posto in coda alle Autorità dello stesso rango del rappresentato.

ART. 9 - ASSEGNAZIONE DEI POSTI

1. Fra due posti a sedere vicini, il posto d'onore è quello di destra, si intende per chi siede, e cioè il sinistro per chi guarda dal fronte. Fra tre posti quello d'onore è nel mezzo, il secondo è alla destra di chi siede, ed il terzo è a sinistra. E via proseguendo.
2. Nelle manifestazioni ufficiali, siedono al tavolo della presidenza le personalità ospitanti e gli oratori che hanno un ruolo diretto nella manifestazione. Essi parlano anche dal tavolo.
3. In platea siedono gli invitati; questi parlano dal leggio o podio, ove presente, che sarà posto vicino al tavolo della presidenza e che raggiungono al momento dell'intervento.

ART. 10 - RANGO PROTOCOLLARE E ORDINE DELLE PRECEDENZE DELLE CARICHE PUBBLICHE

1. Nell'ambito di una cerimonia pubblica, l'ordine delle precedenze definisce la posizione assegnata a ciascuna carica rispetto alle altre determinando il rango protocololare.
2. Nelle cerimonie a carattere territoriale, organizzate dall'amministrazione comunale la massima autorità presente è identificata nel Sindaco.
3. Il rango protocololare delle cariche comunali è definito come di seguito:
 - Sindaco
 - Presidente del Consiglio comunale
 - Vice-sindaco
 - Vice-Presidente del Consiglio comunale
 - Assessori comunali
 - Consiglieri comunali
 - Segretario comunale
 - Comandante della polizia locale
 - Dirigenti.
4. In assenza di diversa prescrizione il rango protocololare delle altre cariche comunali è stabilito sulla base di una valutazione analogico-comparata della funzione assumendo come criteri sussidiari l'anzianità anagrafica e l'ordine alfabetico.
5. Nel caso in cui alla cerimonia intervengano più sindaci, l'ordine delle precedenze è stabilito come segue:
 - Sindaco del comune;
 - Sindaci delle città capoluogo di regione – rispettando l'ordine alfabetico della città – con precedenza del sindaco della città capoluogo di regione cui il comune appartiene;
 - Sindaci delle città capoluogo di provincia, sempre rispettando l'ordine alfabetico della città;
 - altri Sindaci secondo l'ordine alfabetico dei comuni.

6. Nel caso in cui alla cerimonia intervenga il Presidente della Regione Toscana e/o il Sindaco della Città Metropolitana di Firenze i loro interventi seguono, nell'ordine, quello del Sindaco e precedono quelli dei Sindaci.

7. Nel caso in cui intervengano altre autorità in rappresentanza di Enti territoriali, l'ordine di precedenza è il seguente:

- Sindaco del Comune di San Casciano
- Presidente della Regione Toscana
- Presidente del Consiglio regionale della Toscana
- Sindaco della Città metropolitana di Firenze
- Presidenti delle altre Regioni (secondo l'ordine della data della loro costituzione)
- Presidenti degli altri Consigli regionali (secondo l'ordine della data della loro costituzione)
- Presidente del Consiglio comunale di San Casciano
- Presidenti delle altre Province (secondo l'ordine della data della loro costituzione)
- Sindaci degli altri Comuni (secondo l'ordine alfabetico)
- Presidenti degli altri Consigli provinciali (secondo l'ordine della data della loro costituzione)
- Presidenti degli altri Consigli comunali (secondo l'ordine alfabetico)

8. È fatta salva, comunque, la precedenza da attribuirsi a Roma capitale, nonché, nell'ordine, ai Comuni capoluogo di Regione e a quelli capoluogo di Provincia.

9. Per comprensibili esigenze di decoro i rappresentanti delle cariche pubbliche debbono indossare abiti consoni alla manifestazione.

ART. 11 - REGOLE INTEGRATIVE DELL'ORDINE DELLE PRECEDENZE

1. Se alla cerimonia interviene il Presidente della Repubblica, il Presidente di una Camera, il Presidente del Consiglio dei Ministri o della Corte Costituzionale, ad essi va riservata una poltrona centrale della prima fila, se vi è un corridoio centrale la poltrona è sistemata sul corridoio, che rimarrà libero alle spalle di essa.

2. Nelle cerimonie ufficiali in cui interviene un'alta Carica dello Stato il protocollo è curato dal cerimoniale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. I Cardinali e Vescovi seguono d'importanza immediatamente il Capo dello Stato.

4. Per tutte le cariche dello Stato si deve fare riferimento all'ordine delle precedenze previsto dal Protocollo di Stato. Tuttavia, la natura della manifestazione o il ruolo particolare di taluno consente una collocazione diversa rispetto all'ordine delle precedenze.

5. Fra gli appartenenti alla stessa qualifica ha la precedenza il più anziano nella carica e, a parità, il più anziano d'età.

6. A parità di rango hanno precedenza gli stranieri e chi è ospitato per la prima volta.

7. Nel caso in cui non si possa ricorrere ad alcuna precedenza si può ricorrere all'ordine alfabetico, che, nel caso di rappresentanti ufficiali di enti, fa riferimento all'ente.

8. Il consorte segue il coniuge, salvo nelle manifestazioni ufficiali formali ove prende il posto subito dopo i pari rango del coniuge, se non vi è un settore destinato ai consorti.

9. Tutti gli altri invitati, che non rientrano nell'ordine delle precedenza, prendono posto secondo l'ordine di arrivo, salvo il criterio ausiliario dell'età.

10. Se nel corso di una cerimonia vi è una premiazione di rilievo è consigliabile disporre i premiati ed i giurati, distintamente, in posizione separata dagli altri invitati.

ART.12 - LA SUCCESSIONE DEI DISCORSI E DEI MOMENTI DELLA CERIMONIA

1. La cerimonia non inizia se non quando la personalità di rango più elevato ha raggiunto il suo posto. La personalità giunge per ultima e si congeda per prima.

2. Il numero dei discorsi deve essere fissato nel programma per evitare che chiunque prenda la parola.

3. Dopo l'introduzione – che compete al moderatore – il saluto del sindaco in sede e delle eventuali autorità locali, la successione dei discorsi è inversa al rango degli oratori.

4. Sia che il ruolo di moderatore sia assolto dal promotore della cerimonia o da persona appositamente designata, compete a tale figura introdurre i relatori. Nella circostanza potrà anche comunicare eventuali messaggi o telegrammi di auguri pervenuti solo se inviati da autorità o carica più elevata della più alta presente alla cerimonia. Altri messaggi potranno essere sintetizzati o semplicemente elencati.

ART. 13 - DURATA DELLA CERIMONIA

1. Qualunque tipo di cerimonia ufficiale deve avere una durata contenuta. Occorrerà, pertanto, fissare, oltre il numero complessivo degli interventi, anche il tempo di ciascun discorso, che comunque è preferibile sia contenuto entro i 15 minuti, e di ogni altro momento della cerimonia.

2. I tempi andranno preventivamente comunicati agli oratori e agli altri protagonisti e con essi concordati in caso di esigenze particolari, adeguatamente motivate.

ART. 14 - INAUGURAZIONI

1. La cerimonia va organizzata sul luogo ove si trova l'opera da inaugurare. L'area interessata deve essere assolutamente sgombra da persone. Ogni elemento deve essere rigorosamente ordinato.

2. La festosità dello scenario sarà curata con bandiere, festoni, coccarde, o altro.

3. Per l'inaugurazione di opere pubbliche sarà invitata l'autorità pubblica competente.

4. Nel corso dell'inaugurazione gli astanti rimangono in silenzio.

5. L'inaugurazione ha luogo mediante il taglio del nastro, lo strappo del velo o altra forma di simbolica apertura o scoprimento, che dia il senso del primo accesso o dell'inizio di un'opera. Al termine di tale atto, eventualmente, una banda musicale intona l'Inno Nazionale e poi marce festose che accompagnano l'inizio della visita.

6. A conclusione della visita può essere offerto un rinfresco, ove possibile.

TITOLO III - INCONTRI UFFICIALI

ART. 15 - PROGRAMMA

1. Il responsabile del cerimoniale deve redigere puntualmente il programma delle visite ufficiali nel Comune, con l'indicazione precisa dei tempi e dei luoghi e dei partecipanti ufficiali.
2. Se l'incontro o gli incontri avvengono nell'ambito di una visita articolata è d'uopo concepire il programma della visita prevedendo momenti di pausa e, se gli ospiti non sono della Città, possono essere inseriti momenti turistici.
3. Il programma va concordato preventivamente con gli ospiti.
4. Il programma è tradotto nella lingua dell'ospite, se straniero, o in alternativa in lingua inglese e contiene inoltre ogni notizia, riferimento e recapito utile.
5. Incontri e visite di Capi di Stato e di Governo sono disciplinati dal Protocollo di Stato.

ART. 16 - ACCOGLIENZA, PRESENTAZIONI E DELEGAZIONI

1. Gli incontri ufficiali avvengono di solito nella sede ufficiale del Comune o in una sede di rappresentanza.
2. L'ospite viene ricevuto dal Sindaco e/o suo vicario al portone.
3. Se l'ospite non viene dalla stessa città, il Sindaco invierà all'aeroporto o alla stazione ferroviaria un proprio rappresentante con il compito di accoglienza.
4. Si disporrà, inoltre, l'accompagnamento in autovettura per l'arrivo, la partenza e gli spostamenti ufficiali.
5. Negli incontri ufficiali e lavorativi il Sindaco o suo delegato presenta all'ospite la propria delegazione e, subito dopo, sarà il turno dell'ospite presentare la delegazione che lo accompagna. La presentazione avviene pronunciando il nome, il cognome e l'incarico del presentando. È consuetudine disporre le due delegazioni l'una di fronte l'altra: alla destra la delegazione ospite mentre alla sinistra la delegazione ospitante.
6. Sulla formazione delle delegazioni è bene che i rispettivi uffici del cerimoniale si accordino onde evitare possibile conflitto durante l'incontro. La lingua da utilizzare è preventivamente concordata al fine di provvedere al servizio di interpretariato.

TITOLO IV - SOLENNITA' PUBBLICHE E PRIVATE

ART.17 - ESPOSIZIONE DELLA BANDIERA NAZIONALE ALL'ESTERNO DELLA SEDE COMUNALE

1. La bandiera nazionale, la bandiera europea e la bandiera del Comune di San Casciano, di uguali dimensioni e materiale, sono esposte affiancate su aste o pennoni alla stessa altezza. Le bandiere vanno esposte in buono stato e ben ripiegate e su di esse e sull'asta che le reca non possono essere applicate figure, scritte o lettere di alcun tipo, sia che vengano esposte all'interno che all'esterno. Se la bandiera nazionale è esposta insieme ad altre ad essa spetta il posto d'onore a destra - se sono due - o al centro -se sono più di due. Lo stesso ordine deve essere seguito all'interno dell'Aula Consiliare. La stessa deve, inoltre,

essere issata per prima e ammainata per ultima. Ove siano disponibili tre pennoni fissi e le bandiere da esporre siano due, è lasciato libero il pennone centrale.

2. La bandiera europea anche nelle esposizioni plurime occupa la seconda posizione ovvero alla destra della bandiera nazionale. La bandiera delle Nazioni Unite è esposta all'esterno della sede comunale il 24 ottobre (giornata dell'ONU) in affiancamento a quella italiana e del Comune.

3. Quando si riceve un ospite straniero, in forma ufficiale, va esposta la bandiera straniera a fianco della bandiera italiana. Per ragioni di cortesia e in conformità alla consuetudine, nello stretto periodo della visita, alla bandiera straniera può essere ceduto il posto d'onore.

4. La bandiera nazionale, insieme a quella europea e a quella del Comune di San Casciano vanno esposte all'esterno del palazzo comunale per l'intero arco della giornata, comprese le ore notturne, in occasione delle sedute del Consiglio comunale.

5. La bandiera nazionale, quella europea e quella del Comune di San Casciano vanno esposte all'esterno degli edifici, sedi di pubblici uffici, in occasione delle seguenti ricorrenze:

- 7 Gennaio: Festa del Tricolore
- 27 Gennaio: Giorno della Memoria
- 10 Febbraio: Giorno del Ricordo
- 11 Febbraio: Patti Lateranensi
- 17 marzo: Giornata dell'Unità Nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera
- 18 Marzo: Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus
- 25 Aprile: Festa della Liberazione
- 1° maggio: Festa del lavoro
- 9 maggio: Giornata d'Europa
- 2 giugno: Festa della Repubblica
- 28 settembre: Anniversario dell'insurrezione popolare di Napoli
- 4 ottobre: San Francesco d'Assisi, Patrono d'Italia
- 24 ottobre: Giornata delle Nazioni Unite
- 4 novembre: Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate

6. In altre ricorrenze e solennità, secondo le direttive emanate, caso per caso, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, in ambito locale, dal Prefetto.

7. In segno di lutto le bandiere esposte esternamente sono tenute a mezz'asta. Possono, inoltre, adattarsi all'estremità superiore dell'inferitura due strisce di velo nero.

ART. 18 - ESPOSIZIONE DELLA BANDIERA NAZIONALE ALL'INTERNO DELLA SEDE COMUNALE

1. La bandiera italiana va esposta, unitamente a quella europea e a quella del Comune negli uffici del Sindaco e nell'Aula del Consiglio Comunale.

2. Le bandiere, di eguali dimensioni e materiale, devono essere esposte su aste poste a terra alle spalle e in prossimità della scrivania del titolare dell'ufficio. La bandiera nazionale prende il posto d'onore a destra o al centro.

3. In segno di lutto, anche alle bandiere esposte internamente vengono apposte due strisce di velo nero.

ART. 19 - GIORNI FESTIVI

1. Sono giorni festivi quelli stabiliti per legge.

2. Il 13 Agosto, giornata del Santo Patrono San Cassiano, è considerata localmente festiva e restano chiusi gli uffici pubblici, le scuole e le banche. In detta festività il Sindaco, il Presidente del Consiglio, gli Assessori, i Consiglieri comunali e le autorità civili intervengono alle cerimonie religiose ed alla processione per le vie cittadine. Nell'occasione il Gonfalone del Comune partecipa alla processione e viene esposto in Chiesa, durante la funzione religiosa, con, ai lati, al massimo due vigili in alta uniforme.

ART. 20 - STEMMMA E GONFALONE

1. Il Comune di San Casciano ha come segno distintivo della propria personalità giuridica lo stemma come descritto all'Art. 3 dello Statuto Comunale.

2. Lo stemma viene riprodotto:

- sulla carta e sugli atti d'ufficio;
- sui manifesti pubblici e sugli inviti inviati dal comune;
- sugli atti e sui documenti relativi a manifestazioni promosse direttamente, compartecipate o patrocinate dal Comune;
- sulle pubblicazioni curate, compartecipate o patrocinate dal Comune;
- sulle targhe degli uffici e sugli automezzi comunali;
- sul sito internet comunale;
- su ogni altro atto, documento od oggetto su cui il comune intende riprodurre il suo stemma.

3. L'uso dello stemma civico da parte di soggetti privati, persone fisiche o giuridiche, deve essere preventivamente autorizzato dalla Giunta Comunale, quando la stessa ne ravvisi l'opportunità e la convenienza al fine di valorizzare le iniziative e le attività svolte dai cittadini in forma singola o associata. I soggetti autorizzati devono, a richiesta dell'Amministrazione, dimostrare di farne buon uso. Qualora si ravvisi l'improprietà dell'uso dello stemma, il Sindaco può revocare l'autorizzazione all'uso.

4. Lo stemma del Comune è riprodotto oltre che sulla bandiera anche sul Gonfalone e sulla fascia tricolore.

ART.21 - UTILIZZO DEL GONFALONE

1. La presenza del Gonfalone è autorizzata:

- nel corso delle cerimonie e manifestazioni civili o religiose elencate ai precedenti articoli;
- nelle cerimonie in occasione delle quali è stato proclamato il lutto cittadino, regionale o nazionale;
- nelle cerimonie di gemellaggio;
- nelle cerimonie di organizzazione diretta dell'Ente comunale;
- nelle cerimonie di altri Enti nei quali il Comune di San Casciano è invitato a partecipare.

2. È autorizzata altresì nelle cerimonie a carattere nazionale e locale organizzate dallo Stato, da Enti Pubblici, da Organizzazioni Internazionali non ricomprese nell'elenco di cui sopra.
3. La presenza del Gonfalone è prevista anche in occasione di funerali di Sindaco, Assessori, Presidente del Consiglio Comunale o di un Consigliere Comunale, deceduti durante la permanenza in carica e, su disposizione del Sindaco, in caso di decesso di ex Sindaci, Assessori, Presidenti del Consiglio Comunale o di un Consigliere Comunale e di altre personalità di grande rilievo per la vita cittadina.
4. La Giunta Comunale può disporre l'uso e l'esposizione del Gonfalone anche in occasione di manifestazioni e iniziative di interesse per la comunità locale, organizzate da enti e associazioni che perseguono obiettivi di promozione sociale, culturale, morale e civile della collettività. In tali casi, l'utilizzo del Gonfalone è subordinato alla valutazione sia delle finalità dell'iniziativa che della sua capacità di rappresentazione della comunità locale. Analogamente la Giunta Comunale può prevedere la partecipazione del proprio Gonfalone a manifestazioni e iniziative organizzate da soggetti pubblici e/o privati che si svolgono anche fuori dal territorio comunale.
5. Il Gonfalone dovrà essere portato da un dipendente del comune o da un rappresentante della Protezione Civile e scortato da massimo due agenti della Polizia Locale in alta uniforme e dovrà essere accompagnato dal Sindaco o da altro rappresentante del Comune, Assessore o Consigliere, da lui delegato, munito della fascia tricolore.
6. Se alla cerimonia, oltre al Gonfalone civico, sono presenti la bandiera nazionale e quella europea, il posto d'onore è riservato a queste ultime.
7. Nel caso in cui alla manifestazione presenza un Gonfalone della Regione, questo deve avere il posto d'onore a fianco del Gonfalone cittadino.
8. Quando il Gonfalone partecipa a una cerimonia in luogo chiuso diverso dall'aula consiliare, ove esso è esposto in permanenza, esso deve occupare il posto d'onore alla destra del tavolo di presidenza (alla sinistra per chi guarda di fronte).

ART. 22 - FASCIA TRICOLORE

1. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo Stemma della Repubblica Italiana e lo Stemma del Comune, da portarsi a tracolla dalla spalla destra e con il verde quale colore più vicino al viso.
2. L'uso della fascia tricolore è riservato alla persona del Sindaco, il quale può farsi rappresentare dal Vice-Sindaco o da altro assessore o consigliere comunale con l'uso del distintivo.
3. La fascia va indossata nelle occasioni ufficiali nelle quali il Sindaco, o suo delegato, rappresenta il Comune.
4. In particolare, il Sindaco indossa la fascia tricolore nelle seguenti occasioni:
 - a) giuramento davanti il Consiglio Comunale nella seduta di insediamento;
 - b) celebrazioni di matrimoni;
 - c) gemellaggi;
 - d) incontri fuori città con altri sindaci e amministratori pubblici;
 - e) inaugurazione di opere e rassegne di rilevante importanza;
 - f) visite di personaggi illustri o di delegazioni ufficiali italiane e/o straniere;

g) ogni qualvolta esce il Gonfalone.

ART. 23 - INNO NAZIONALE

1. Durante l'esecuzione dell'inno nazionale, le autorità civili e tutti i presenti sono in piedi, ferme, con le braccia distese lungo il corpo in posizione analoga all'attenti militare.
2. Se si vuole manifestare la propria devozione all'inno nazionale ed a ciò che esso simboleggia, potrà essere portata la mano destra sul cuore.
3. Se è prevista l'esecuzione di più inni nazionali, l'inno italiano viene eseguito per ultimo, per ragioni di ospitalità.

ART. 24 - ONORI CIVILI

1. L'Amministrazione Comunale può tributare onori particolari a soggetti o ad eventi di riconosciuta rilevanza pubblica, intitolando vie e piazze o edifici pubblici o istituti o erigendo monumenti o affiggendo lapidi commemorative.
2. Le delibere che dispongono onori di tale natura devono essere motivate da ragioni conformi ai valori stabiliti dalla Carta costituzionale e ai principi universali di libertà, democrazia e diritto.

ART. 25 - LIBRO D'ONORE

1. E' istituito il "Libro d'onore della città di San Casciano".
2. Alle personalità civili, militari e religiose di un certo rilievo in visita alla Città di San Casciano viene chiesta la cortesia di apporre la propria firma sul libro d'onore, prima di lasciare la sede.

ART. 26 – CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ONORARIA E DELLA CITTADINANZA CIVICA

1. I casi e le modalità di conferimento della cittadinanza onoraria e della cittadinanza civica sono disciplinati dall'art.9 bis dello Statuto del Comune di San Casciano in Val di Pesa.

ART. 27 - CASI DI LUTTO

1. In caso di decesso del Sindaco, Assessori, Presidente del Consiglio Comunale o di un Consigliere Comunale, in carica, sul portone del Palazzo Comunale per la durata di 48 ore, viene affisso l'avviso di lutto con il nome e cognome del defunto e la carica amministrativa rivestita.
2. L'Amministrazione Comunale partecipa ai funerali con il Gonfalone del Comune.
3. Il Sindaco può disporre al Cerimoniere che la stessa procedura sia seguita in caso di decesso di ex Sindaco, Assessori, Presidente del Consiglio Comunale o di un Consigliere Comunale.

ART. 28 - LUTTO CITTADINO

1. Per eventi luttuosi che riguardano alcune cariche pubbliche, nazionali o straniere, o per fatti che coinvolgono tragicamente l'intera comunità può essere dichiarato il lutto cittadino.
2. Le forme di manifestazione del lutto sono graduabili; in ogni caso, in caso di proclamazione del lutto cittadino, devono essere esposte, anzitutto, la bandiera nazionale, europea e del Comune a mezz'asta sugli edifici pubblici. Alla bandiera, sull'estremità superiore dell'inferitura, possono essere adattate due strisce di velo nero (obbligatorie per le bandiere portate nelle pubbliche cerimonie funebri e per quelle esposte all'interno).
3. Forme aggiuntive di partecipazione al lutto previste sono: l'osservanza di un minuto di silenzio nell'aula consiliare, nel corso delle sedute della Giunta, negli uffici comunali o la chiusura dei pubblici uffici e l'invito agli esercizi commerciali privati ad astenersi dalle attività per un tempo determinato.
4. Il lutto cittadino è disposto con decreto del Sindaco.

ART. 29 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si dovrà fare riferimento alla legge n. 22 del 05/02/1998 e D.P.R. n. 121 del 07/04/2000, riguardanti l'uso delle bandiere della Repubblica Italiana e dell'Unione Europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nonché al D.P.C.M. del 14/04/2006 contenente disposizioni generali in materia di cerimonie e di precedenza tra le cariche pubbliche

ART. 30 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il Regolamento, divenuta esecutiva la deliberazione del Consiglio Comunale che ne dispone l'approvazione, è pubblicato all'Albo Pretorio on line per 15 (quindici) giorni consecutivi, ed entra in vigore nel giorno immediatamente successivo alla scadenza del termine di pubblicazione. Copia del presente regolamento, a norma dell'articolo 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento e pubblicato sul sito del Comune nella sezione "Statuto e Regolamenti".